



Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio

Organismo istituito dalla L.R. 29/1993 art.7

La Conferenza Regionale, dopo aver effettuato un passaggio in tutta la Regione, svolgendo 13 assemblee territoriali divise per le 12 ASL + Latina Sud (dal momento che la Provincia Pontina ha un'ampia estensione territoriale, pur essendo un'unica ASL abbiamo tenuto 2 assemblee), dal 6 al 27 Marzo 2012 portando tra i temi di discussione quello dell'Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

hanno partecipato circa 400 Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale, di cui oltre 120 di Protezione Civile.

Nel contempo l'Osservatorio Regionale sul Volontariato, del quale fanno parte 8 Volontari eletti dalla Conferenza Regionale del Dicembre 2010, ha esaminato le proposte di legge unificate 217 e 222 in discussione oggi, per poi condividere con Noi le seguenti proposte di modifica:

Si ritiene il Testo unificato delle proposte di legge per la costituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione civile, equilibrato e che ha recepito anche la nuova normativa stabilita con il decreto 81/2008 in materia di protezione civile.

Tuttavia, a proposito di volontariato, ci preme fare qualche osservazione, a cominciare dalla richiesta di sostituzione, negli artt. 5 ,7 e 36, della parole "utilizzo" con la parola "impiego".

Il volontariato non deve essere visto dalle istituzioni come un mero subordinato ma come un prezioso apporto di competenze e professionalità qualificate, tecniche ma soprattutto umane, in un sistema che riconosce il valore della **sussidiarietà**. Sussidiarietà che non vuol dire sostituzione ma capacità da parte delle associazioni di sostenere le istituzioni e la cittadinanza mettendo in campo le proprie risorse negli ambiti delle attività della protezione civile, assicurando parallelamente a ciascun volontario **tutela e sicurezza**. Concetto ribadito anche nel documento conclusivo degli Stati Generali del Volontariato di protezione civile (13 – 15 aprile).

Art. 11 (Organizzazione del volontariato di protezione civile)

Si ritiene necessario distinguere i gruppi comunali dalle Organizzazioni di volontariato. Per organizzazione di volontariato si intendono quelle costituite ai sensi della Legge 266/91 ed iscritte nella sezione del Registro Regionale ai sensi della L.R. 29/93. I Gruppi comunali sono parte integrante del sistema ma nascono su iniziativa dell'ente pubblico; sono configurabili come un gruppo ausiliario del Sindaco e sono soggetti all'Ente pubblico. Non sono inoltre configurabili come soggetti di diritto privato, elemento fondamentale per rientrare nel Terzo settore. E' per questo motivo che si propone anche l'istituzione presso l'Agenzia di un Registro dei Gruppi Comunali di protezione civile.

In relazione al comma 6, si richiede che nel regolamento di attuazione, a proposito della cancellazione delle associazioni dall'elenco regionale (art. 11 comma 5), venga richiesto parere all'Osservatorio regionale sul volontariato in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 9 b) "esprime parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale".

Art. 12 (Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

La Consulta è coordinata dal Presidente nominato in base ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione (comma 3) e rappresenta il volontariato nel Comitato regionale di protezione civile (art. 29) ed anche nel Comitato operativo regionale per l'emergenza (art. 31). Per questo si ritiene necessario che il regolamento della Consulta preveda una carica di almeno tre anni per dare continuità all'azione della Consulta stessa. Si ritiene necessario inoltre anche lo stesso regolamento prevede un'adeguata ed equa partecipazione di tutti i territori provinciali, seguendo l'organizzazione non tanto provinciale ma quella per distretto socio sanitario che include tutte le zone della Regione.

Tutto ciò al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle rappresentanze del volontariato nei processi decisionali, operativi e legislativi, favorendone la partecipazione alle scelte.

Art. 13 (Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione di contributi, di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento delle attività, si ritiene necessario prevedere anche per l'art. 13 come la legge prevede già per l'art. 33, l'adozione di un regolamento recante disposizioni relative ai criteri di modalità di erogazione dei contributi, dei mezzi e degli strumenti, nonché indicazioni chiare e precise sulle relative modalità di rendicontazione.

I regolamenti attuativi potrebbero anche essere condivisi con il volontariato e/o la sua rappresentanza.

Art. 31 Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)

Si ritiene necessario inserire al comma 4, tra le istituzioni che eventualmente potrebbero far parte del COREM anche il Presidente della consulta regionale del volontariato di protezione civile.

Art. 34 (Formazione)

A proposito della formazione si vuole solo ribadire quanto la formazione e l'addestramento siano elementi prioritari per la crescita e l'armonizzazione del volontariato di protezione civile, anche alla luce di quanto stabilito dal decreto 81/2008.

Alcune considerazioni:

Al fine della identificazione e riconoscimento del volontario sarebbe opportuno inserire il tesserino del volontario, seguendo le modalità della Regione Marche o della Regione Lombardia.

Sarebbe opportuno prendere in considerazione contributi per il pagamento dell'assicurazione e del bollo per i mezzi affidati alle Organizzazioni di volontariato: troppo spesso questi mezzi sono fermi perché le associazioni non hanno le risorse necessarie per sostenere questi costi, specie lì dove i mezzi sono numerosi.

Infine, rifacendoci ancora una volta al documento conclusivo degli Stati generali, ribadiamo la necessità di prevedere meccanismi di valutazione connessa all'accesso delle organizzazioni al sistema di protezione civile attraverso una valutazione trasparente del reale valore sul campo, ovvero sull'esperienza tracciabile, elementi che garantiscono qualità e affidabilità oltre che una maggiore responsabilizzazione del volontariato.

La figura del volontario è la risorsa alla base del servizio e non può essere considerato un costo ma un investimento per la crescita dell'intero sistema Paese: investire nel volontariato rappresenta una garanzia per il futuro, ha detto il Capo Dipartimento Gabrielli, e deve costituire una priorità per le istituzioni.

Roma 24 Aprile 2012

RR/ar

Roberto ROSATI
Presidente della Conferenza